

RELAZIONE

Attività delle Gestioni Liquidatorie di cui alla L.R. n. 22/96 Proposta rimodulazione procedure di estinzione delle residue pendenze delle ex UU.SS.LL.

Al fine di ottimizzare i risultati delle attività delle Gestioni Liquidatorie di cui alla normativa in oggetto, si propone con la presente relazione una rimodulazione delle vigenti procedure da attuarsi, a decorrere dal 01/01/2012.

La relazione è articolata nei seguenti punti:

- a. Predisposizione delle ricognizioni delle residue pendenze al 31/12/2011
- b. Adozione nuovo schema di provvedimento commissariale ex DGRC n. 904/99
- c. Attività relative al procedimento amministrativo di pagamento
- d. Attività relative alla gestione del contenzioso
- e. Sblocco dei pignoramenti esistenti sui conti correnti di Tesoreria delle disciolte UU.SS.LL. e versamento delle somme svincolate alla Tesoreria regionale.

Predisposizione delle ricognizioni delle residue pendenze al 31/12/2011

I Commissari Liquidatori delle disciolte UU.SS.LL. predisporranno una ricognizione delle residue pendenze attive e passive delle UU.SS.LL. di propria competenza esistenti alla data del 31/12/2011.

Le ricognizioni, asseverate da formale Delibera del Commissario Liquidatore (nel prosieguo *Atto Ricognitivo*), devono pervenire al Settore Programmazione Sanitaria entro e non oltre il 31/01/2012.

Dette ricognizioni devono essere predisposte secondo le seguenti tabelle:

- Tabella “*Debiti certi liquidi ed esigibili*” - (ALLEGATO n. 1)
- Tabella “*Debiti in corso di definizione*” (ALLEGATI n. 2-a e n. 2-b)
- Tabella “*Debiti potenziali da giudizi in corso*” - (ALLEGATO n. 3)
- Tabella “*Somme giacenti sui conti correnti di Tesoreria ex UU.SS.LL.*”. - (ALLEGATI n. 4-a e n. 4-b)
- Tabella “*Crediti certi o potenziali da giudizi in corso*” - (ALLEGATI n. 5-a e 5-b)

Per la compilazione delle suddette tabelle dovranno essere utilizzati i format predisposti dallo

scrivente, ed all'uopo inviati all'indirizzo di posta elettronica delle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali.

Entro la predetta data del 31/01/2012 i Commissari Liquidatori dovranno far pervenire, anche i files delle suddette tabelle, in formato excel, al seguente indirizzo di posta elettronica:

l.panico@maildip.regione.campania.it

Ai fini della compilazione delle tabelle le Gestioni Liquidatorie dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- nella colonna "NOTE" potranno essere inseriti commenti ed osservazioni utili per una migliore comprensione dei dati immessi.
- tutti gli importi indicati in tabella devono essere comprensivi della sorta capitale e di eventuali oneri accessori (spese legali, spese di giudizio, interessi legali, ecc.)
- in caso di giudizi pendenti davanti al TAR o al Consiglio di Stato, deve essere comunque indicato l'importo presunto di soccombenza, ancorché non valorizzato in ricorso.
- in caso di inesistenza di una o più delle fattispecie relative a ciascuna tabella, il Commissario Liquidatore ne dovrà rendere espressa dichiarazione negativa nell'Atto Ricognitivo

Si descrivono i criteri di compilazione di ciascuna tabella

Debiti certi liquidi ed esigibili - (ALLEGATO n. 1)

Tale tabella dovrà contenere le somme riferite alle seguenti tipologie:

- a) debiti liquidati con provvedimenti del Commissario Liquidatore (qui di seguito *provvedimenti ex DGRC 904/99*) non ancora trasmessi al Settore Programmazione alla data del 31/12/2011.
- b) debiti per i quali, alla data del 31/12/2011, è in corso di adozione il *provvedimento ex DGRC 904/99*
- c) debiti oggetto di *provvedimento ex DGRC 904/99* acquisiti agli atti della Regione in ordine ai quali sono stati richiesti, da parte dello scrivente Settore Programmazione, chiarimenti e/o integrazioni, non ancora forniti da parte delle Gestioni Liquidatorie. Naturalmente, tali tipologie di partite debitorie dovranno essere riportate *nell'Atto Ricognitivo* solo nel caso in cui la Gestione Liquidatoria ravvisi di dover fornire i chiarimenti richiesti al fine di confermare la legittimità dell'importo liquidato. In caso opposto la Gestione Liquidatoria dovrà revocare con apposito provvedimento la delibera originaria e farne tenere debita conoscenza a questo Settore.

Nel caso in cui sia stata azionata la procedura esecutiva sfociata nel pagamento forzoso, le Gestioni Liquidatorie dovranno con apposito provvedimento revocare la delibera originaria e procedere alla regolarizzazione contabile del pagamento forzoso secondo la procedura indicata al successivo punto "*Attività relative alla gestione del contenzioso*".

Debiti in corso di definizione (ALLEGATI n. 2 a e n. 2 b)

In tali tabelle devono essere riportati i debiti certi nell'an ed incerti nel quantum ricompresi nelle seguenti tipologie :

- a) debiti stragiudiziali in corso di definizione (come ad esempio onorari da corrispondere a legali esterni – per incarichi ricevuti entro il 31/12/1994. (Tabella n. 2 a)
 - b) debiti oggetto di giudizi già conclusi e non ancora quantificati dalla Gestione Liquidatoria tab n. 2 b).
- Si precisa che nella tabella n. 2 b) devono essere inseriti anche i debiti oggetto di decreti ingiuntivi o di precetto che non siano stati ancora quantificati. Se già quantificati, infatti, tali debiti devono essere inseriti in tabella 1.

Debiti potenziali da giudizi in corso - (ALLEGATO n. 3)

In tale prospetto devono essere riportati i debiti incerti nell'an e nel quantum. Si tratta di debiti potenziali, da corrispondere in caso di soccombenza in giudizi in corso alla data del 31/12/2011.

Ai fini del computo dell'importo da inserire nella colonna E "valutazione del rischio di soccombenza", dovranno essere applicati i medesimi criteri adottati dalle Aziende Sanitarie per la valorizzazione degli accantonamenti alla posta di bilancio "Fondo rischi da contenzioso".

Per quanto riguarda, in particolare, i decreti ingiuntivi, si precisa che nel presente prospetto devono essere inseriti i giudizi proposti in opposizione a decreti ingiuntivi.

Somme giacenti sui conti correnti di Tesoreria ex UU.SS.LL.
(ALLEGATI n. 4 a e n. 4 b)

In tali prospetti dovranno essere riportati gli estremi dei singoli conti correnti, bancari (allegato 4 a) e postali (allegato 4 b), ancora esistenti, indicando oltre alle somme complessive su di essi giacenti, le somme eventualmente vincolate da pignoramenti.

Crediti certi o potenziali da giudizi in corso - (ALLEGATI n. 5 a e n. 5 b)

Nella tabella 5-a devono essere riportati i crediti certi. Nella tabella 5-b, invece, gli estremi dei giudizi in cui la Regione e/o le Gestioni Liquidatorie sono costituite al fine del recupero di somme di pertinenza delle disciolte UU.SS.LL.

Adozione nuovo schema di provvedimento commissariale ex DGRC n. 904/99

A decorrere dal 01/01/2012, i provvedimenti ex DGRC 904/99 potranno essere trasmessi solo previa presentazione dell'Atto Ricognitivo.

A tali provvedimenti dovranno essere allegati i seguenti atti, quali parti integranti e sostanziali dei medesimi:

- ***Dichiarazione del Commissario Liquidatore***
Inerente la non intervenuta prescrizione del credito, la sua legittimità e la circostanza che lo stesso non sia stato precedentemente soddisfatto, neanche con azioni forzose.
- ***Scheda della partita debitoria***
Come da allegato prospetto che dovrà essere compilato in ogni sua parte, pena la restituzione del provvedimento.

I debiti non riportati nell'Atto Ricognitivo dovranno essere liquidati con *provvedimenti ex DGRC 904/99* corredati una dettagliata relazione che descriva i motivi del mancato inserimento nella Ricognizione.

Per tali fattispecie le Gestioni Liquidatorie integreranno l'oggetto del *provvedimento ex DGRC 904/99* con la seguente dicitura: "Debiti non inseriti nella ricognizione al 31/12/2011".

Attività relative al procedimento amministrativo di pagamento

Sia in ordine ai debiti derivanti da sentenza che per quelli stragiudiziali, le Gestioni Liquidatorie propongono accordi transattivi ai creditori da allegare al provvedimento ex DGRC 904/99, che in tal caso dovrà essere acquisito agli atti del Settore Programmazione 90 giorni prima della scadenza del pagamento fissata nell'atto transattivo.

Qualora non sia possibile addivenire ad una transazione, i Commissari Liquidatori trasmetteranno al Settore Programmazione i provvedimenti ex DGRC 904/99:

- entro trenta giorni dalla data di notifica dell'eventuale atto giudiziale esecutivo, nel caso di debiti liquidati con sentenza
- tempestivamente e, comunque, non appena sia stato predisposto il provvedimento di liquidazione ex DGCR 904/99, al fine di evitare il rischio di successive ingiunzioni per ritardato pagamento, nel caso di debiti stragiudiziali.

In ogni caso le Gestioni Liquidatorie possono, laddove necessario, procedere ai pagamenti di che trattasi utilizzando le disponibilità di cassa della ASL. La Regione, in tal caso, procederà al rimborso, a seguito della acquisizione del provvedimento di liquidazione da parte del Commissario Liquidatore, previo relativo controllo.

Si ricorda, peraltro, che le fattispecie di oneri di seguito indicati, come previsto in precedenti circolari di questo Settore, non sono ascrivibili alle disciolte UU.SS.LL. e pertanto non possono essere oggetto del procedimento di pagamento qui delineato:

- a) Oneri sostenuti dalle Strutture Operative delle Aziende Sanitarie, sia pure nell'interesse delle Gestioni Liquidatorie quali:
 - onorari a professionisti esterni per consulenze o incarichi di difesa in giudizio affidati dal Commissario Liquidatore dopo il 31/12/94.
 - compensi al personale dipendente della ASL per attività svolta negli uffici delle

Gestioni Liquidatorie

- b) Contributi ex art. 26 L.R. n. 11/84, ed oneri ad essi connessi (spese legali, interessi liquidate dall'A.G., compensi a commissari ad acta)
- c) Spese prodotte da ritardi e/o omissioni delle Gestioni Liquidatorie (ad es. compensi a Commissari ad Acta, oneri accessori maturati nella fase esecutiva ecc.)

I provvedimenti ex DGRC 904/99 non conformi alle presenti disposizioni, saranno restituiti alle competenti Gestioni Liquidatorie che saranno, pertanto, ritenute responsabili per eventuali disfunzioni prodotte.

Attività relative alla gestione del contenzioso

Le Gestioni Liquidatorie sono tenute ad un attento e puntuale esame di tutti gli atti giudiziali ad esse pervenute, sia a seguito di diretta notifica, sia a seguito di notifica dell'Avvocatura Regionale.

Qualora la Gestione preveda di non poter assicurare il pagamento del debito entro i termini prescritti dall'Autorità Giudiziaria, esperirà un tentativo di conciliazione con il creditore ai fini della stipula di un atto transattivo.

In alternativa, la Gestione Liquidatoria, potrà, ove possibile, effettuare il pagamento in anticipazione a valere sulla cassa dell'A.S.L., mediante la procedura innanzi descritta

Laddove, invece, si ritenga di dover proporre opposizione agli atti giudiziari notificati alla sola Regione, le Gestioni Liquidatorie trasmetteranno, in tempo utile, una dettagliata relazione, in merito, all'Avvocatura Regionale.

Si sottolinea inoltre che, anche in conformità a quanto disposto dalla L.R. 22/96 e da precedenti direttive di questa Regione, è precipuo compito delle Gestioni Liquidatorie adottare ogni azione utile per addivenire alla definizione stragiudiziale del contenzioso, con particolare riguardo ai giudizi per i quali si prevede una sicura soccombenza.

Le Gestioni Liquidatorie provvederanno, in ogni caso, ad un monitoraggio continuo delle fasi giudiziali dei vari procedimenti instaurati anche a carico della sola Regione, sulla scorta degli atti ricevuti per notifica diretta o tramite l'Avvocatura Regionale.

Qualora, nonostante l'osservanza delle procedure sopra delineate, vengano instaurati procedimenti esecutivi in danno della Regione, che sfocino in pagamenti forzosi, le competenti Gestioni Liquidatorie sono tenute ad adottare un apposito atto deliberativo ai fini della regolarizzazione della carta contabile di uscita emessa dal Tesoriere Regionale.

All'uopo la Regione trasmette alle competenti Gestioni Liquidatorie la documentazione necessaria per l'adozione del citato atto deliberativo, che dovrà essere conforme, nello schema, al provvedimento ex DGRC 904/99 di cui alla presente.

Tale atto, inoltre, dovrà essere corredato da una specifica relazione ove dovranno essere dettagliatamente descritti:

- i motivi dell'eventuale mancato inserimento della partita nell' *Atto Ricognitivo*;
- le vicende giudiziarie

- i motivi per i quali non si è potuta evitare la fase esecutiva che ha condotto al pagamento forzoso.

La relazione di che trattasi dovrà essere così intestata: “*Relazione sul pagamento forzoso di partita debitoria ex U.S.L._____*”.

Sblocco dei pignoramenti esistenti sui conti correnti di Tesoreria delle disciolte UU.SS.LL. e versamento delle somme svincolate alla Tesoreria regionale.

Le Gestioni Liquidatorie svolgeranno le seguenti attività:

1. Dovranno versare, entro il 28/02/2012, in favore della Regione Campania, gli importi giacenti sui conti in oggetto che risultino liberi da vincoli pignoratizi, trasmettendone comunicazione formale indirizzata allo scrivente Settore e per conoscenza all’AGC Bilancio Ragioneria e Tributi – Settore Entrate e Spesa
2. Nel caso in cui, su tali conti correnti, insistano pignoramenti, le Gestioni Liquidatorie provvederanno allo svincolo di tali somme, previo accertamento della effettiva operatività dei medesimi. Tale attività dovrà essere svolta tenendo in debita considerazione che la maggior parte, se non la totalità, di tali pignoramenti non dovrebbe più essere operativa, visto il lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla data dei pignoramenti di che trattasi.
3. Le somme svincolate devono essere urgentemente versate alle casse regionali.
4. I conti correnti azzerati dopo tali operazioni dovranno essere formalmente chiusi interessando, a tal uopo, sia il Tesoriere della USL che la competente Tesoreria Provinciale dello Stato. In seguito alla chiusura di tali conti correnti le competenti Gestioni Liquidatorie, ne informeranno, di volta in volta, questo Settore tramite comunicazione formale, allegandovi la documentazione probante.
5. Entro e non oltre la data del 15/07/2012 i Commissari Liquidatori faranno pervenire al Settore Programmazione una dettagliata relazione sulle attività svolte in ordine a tale problematica e sui risultati raggiunti. A tale relazione dovrà essere allegato un elenco delle somme ancora immobilizzate per pignoramenti con la descrizione dei motivi per i quali, per ciascuna di esse, non si è potuto pervenire allo svincolo.

Il Dirigente del Servizio
Contenzioso Finanziario delle
Aziende Sanitarie e delle ex UU.SS.LL.
Dr. Luigi Panico

Il Dirigente del Settore
Dr. Albino D’Ascoli